

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE (DEB)

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento, in conformità con i principi e le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, disciplina l'organizzazione e le funzioni degli organi e degli uffici del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB).

Art. 2

Funzioni, organi e uffici del Dipartimento

1. Il Dipartimento è titolare, nelle aree scientifiche e disciplinari di competenza, delle funzioni previste dallo Statuto finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, di terza missione e impatto sociale, oltre che delle altre funzioni ad esso direttamente attribuite dalla legge.

2. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta, ove istituita.

3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di Unità di ricerca e servizio ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo. La composizione e le competenze da attribuire alle Unità di ricerca e servizio sono previste nella delibera istitutiva.

4. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di Commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di un Comitato di Indirizzo di Dipartimento, previsto dal sistema di Assicurazione della Qualità, con il compito di misurare ed adeguare il *curriculum* offerto agli studenti sulla base dell'incontro tra domanda e offerta formativa.

6. Il Consiglio di Dipartimento delibera l'istituzione della Struttura di Assicurazione della Qualità di Dipartimento, previsto dal sistema di Assicurazione della Qualità, con il compito di sovrintendere al

buon andamento dei corsi di studio e alla qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e impatto sociale.

7. Sono Uffici del Dipartimento:

- a) la Segreteria amministrativa;
- b) la Segreteria didattica.

Art. 3

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento ha la composizione prevista dallo Statuto di Ateneo e le competenze previste dallo Statuto stesso e dalla restante normativa vigente.

2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il DEB, gli assegnisti di ricerca, i titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc afferenti al Dipartimento eleggono un rappresentante all'interno del Consiglio, che dura in carica due anni. Il rappresentante è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti a, a parità di voti, è eletto il più giovane di età.

3. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio, che afferisce al Dipartimento, elegge una propria rappresentanza, costituita da un numero di membri pari ad 1/8 del numero complessivo del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a 2 unità.

L'ordine degli eletti è determinato in base al numero dei voti riportati da ciascun candidato. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni solari.

4. La rappresentanza, nel Consiglio di Dipartimento, degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso, disciplinata dalla vigente normativa di Ateneo, è determinata in numero 4 unità.

5. Il Segretario amministrativo fa parte di diritto, ma senza diritto di voto, del Consiglio di Dipartimento. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, su invito del Direttore, può partecipare anche il Responsabile della segreteria didattica, ugualmente senza diritto di voto.

Su invito del Direttore, possono anche partecipare, senza diritto di voto e con riferimento alle sole questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento

nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento.

6. Per la convocazione del Consiglio di Dipartimento, la validità delle sedute, le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Direttore può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

8. La verbalizzazione delle adunanze del Consiglio avviene secondo le modalità previste dall'art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo nominato dal Direttore.

Art. 4

Direttore

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. La durata del mandato del Direttore e i limiti al suo rinnovo sono stabiliti dallo Statuto.

2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e ne rende esecutive le deliberazioni. Il Direttore promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, d'intesa con i Presidenti dei Consigli dei corsi di studio, sul regolare svolgimento delle attività didattiche; può proporre la costituzione di una Giunta di Dipartimento; esercita tutte le altre competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di delegati, scelti tra i professori di ruolo del Dipartimento, e di referenti, scelti tra i ricercatori e le ricercatrici del Dipartimento, che restano in carica per tutta la durata del mandato del Direttore che li ha nominati.

Art. 5

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta, ove istituita, è costituita con delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, per coadiuvare il Direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti. La Giunta dura in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore. Successive modifiche della composizione possono essere disposte dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, nel corso del suo mandato.
2. La delibera di cui al precedente comma stabilisce la composizione della Giunta e le sue funzioni, in conformità alle norme dello Statuto.

Art. 6

Commissione paritetica docenti-studenti

1. È istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione è composta da almeno 3 rappresentanti dei docenti e 3 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento. I rappresentanti dei docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica sono eletti secondo la normativa vigente. La Commissione elegge il proprio Presidente scegliendolo fra i rappresentanti dei docenti.
3. La Commissione svolge le funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e in particolare:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti del Dipartimento;
 - b) individua indicatori per la valutazione delle attività di cui alla precedente lettera a);
 - c) formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

Art. 7

Consigli dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva, per i corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso, i corrispondenti Consigli. Ove ritenuto opportuno, può essere istituito un unico Consiglio per più corsi di studio omogenei o affini.
2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei corsi di studio sono definite dal Regolamento

Didattico di Ateneo.

3. La rappresentanza degli studenti è assicurata con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo. Il numero dei rappresentanti degli studenti è di 1 per i corsi di laurea magistrale e di 2 per i corsi di laurea, laurea magistrale interclasse e a ciclo unico. In caso di Consiglio di corso unificato la rappresentanza degli studenti è data dalla somma dei rappresentanti sopra indicati per i corsi previsti nel Consiglio medesimo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, gli altri docenti che hanno un insegnamento o un modulo nel relativo corso di studi, ad eccezione dei punti dell'ordine del giorno nei quali il CCS tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

4. Ciascun docente titolare di insegnamento deve essere docente di riferimento di almeno un corso di studio; se incardinato in più corsi di studio, può tuttavia far parte di un solo Consiglio di corso di studio. A tal fine è tenuto ad esercitare l'opzione nel rispetto di criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento.

5. I Consigli dei corsi di studio eleggono fra i propri componenti un Presidente, che presiede e convoca le riunioni del Consiglio. Il Presidente, che deve essere un professore di ruolo a tempo pieno, è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di ballottaggio è eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. La predetta sequenza nella costituzione della maggioranza, assoluta nelle prime tre votazioni e semplice nella quarta, vale anche in caso di candidatura unica. Per la durata del mandato e i limiti al suo rinnovo si applica la stessa disciplina prevista per l'incarico di Direttore di Dipartimento.

6. I Consigli dei corsi di studio esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dalla disciplina di Ateneo vigente e in particolare:

- a) hanno funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio e, tra l'altro, circa le determinazioni da adottare per l'organizzazione dei corsi, del tutorato e dell'orientamento; la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al CCS; l'attribuzione di incarichi di insegnamento;
- b) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento circa l'utilizzo delle risorse umane e strumentali del Dipartimento al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
- c) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alle decisioni concernenti la pianificazione

periodica delle esigenze di organico del Dipartimento, la formulazione di richieste di posti, l'assegnazione di compiti a professori o ricercatori incaricati di insegnamenti nei corrispondenti corsi di studio;

d) esercitano ogni altra competenza delegata dal Consiglio di Dipartimento relativamente alle attività didattiche del corrispondente corso di studio, con delibera con la quale si fissino tra l'altro i criteri ai quali l'esercizio della delega deve essere uniformato e i poteri di coordinamento e di controllo comunque spettanti al Consiglio di Dipartimento sulle funzioni delegate.

Art. 8

Uffici del Dipartimento

1. Gli uffici amministrativi del Dipartimento sono organizzati, su proposta del Segretario Amministrativo e secondo le indicazioni del Responsabile della segreteria didattica per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore secondo i criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, di rispetto dei compiti e dei programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici. Il Direttore assegna, nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e dei Manuali vigenti, i compiti al personale tecnico-amministrativo.

2. Il Segretario amministrativo e il Responsabile della Segreteria didattica sono nominati dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento, ed esercitano le competenze previste dalla normativa vigente.

3. L'Ufficio di segreteria amministrativa, organizzato dal Segretario amministrativo, che ne è responsabile, ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all'attività del Direttore e degli altri organi del Dipartimento.

4. L'Ufficio di segreteria didattica è organizzato dal relativo responsabile. L'Ufficio di segreteria didattica ha il compito:

a) di offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti, del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento in ordine alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento, incluse quelle relative all'orientamento, al tutorato, al tirocinio, ai corsi di perfezionamento, master e al dottorato;

b) di curare i rapporti con la segreteria unica studenti e con gli uffici dell'Ateneo preposti al

coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative;

c) di curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

5. Le funzioni di ordine tecnico-informatico per il supporto agli uffici del Dipartimento, al personale docente di ruolo e a contratto, alle strutture didattiche e, in generale, alle attività istituzionali svolte dal Dipartimento sono assolve da personale, appositamente assegnato dal Direttore Generale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore del Dipartimento.

Art. 9

Modifiche delle norme del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento.